

## REGOLAMENTO (CEE) N. 838/93 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 4115/88, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'aiuto all'estensivizzazione della produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2080/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando che, ai fini di un efficace controllo sull'applicazione del regime d'aiuto all'estensivizzazione istituito dal regolamento (CEE) n. 4115/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 708/91<sup>(4)</sup>, si devono adottare disposizioni più precise riguardo alle irregolarità, alle sanzioni e al rimborso degli importi indebitamente riscossi;

considerando che, per assicurare l'efficace controllo sull'applicazione del regime nei nuovi Länder della Germania, è opportuno adottare disposizioni relative al trasferimento delle superfici agricole estensificate nel quadro di tale regime e amministrato dalla Treuhandanstalt;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agricole e lo sviluppo rurale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 4115/88 è modificato come segue

1) Nell'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

- 4. Il paragrafo 3 non si applica
- in caso di espropriazione e di vendita coatta nei terreni sottoposti ad estensificazione e
- nei nuovi Länder della Germania, se i terreni sono recuperati dalla Treuhandanstalt ai fini della retrocessione agli ex-proprietari o dell'acquisto da parte di persone fisiche o giuridiche di diritto privato. •

(1) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96.

(3) GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 13.

(4) GU n. L 77 del 23. 3. 1991, pag. 30.

2) Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal testo seguente

*• Articolo 16*

1. Se il controllo esercitato sul numero di unità di superficie (ettari), di unità di bestiame (UBG), di unità di peso (tonnellate) o di unità di volume (m<sup>3</sup>) rivela una differenza non inferiore al 2 % ed a 0,2 unità e non superiore al 10 % ed a 2 unità, fra il numero di unità per il quale è stato chiesto l'aiuto e quello effettivamente accertato, l'aiuto viene calcolato sulla base del numero di unità accertato, diminuito della parte risultante in eccesso. La stessa riduzione viene applicata agli aiuti eventualmente versati in passato, a meno che il beneficiario possa dimostrare che la differenza non è ad esso imputabile a titolo di dolo o colpa.

2. Se la parte in eccesso sopra citata oltrepassa i limiti indicati al paragrafo 1, non viene concesso alcun aiuto per il periodo al quale si riferisce l'impegno di estensivizzazione, salva ogni opportuna sanzione supplementare. Gli aiuti versati per gli anni precedenti non vengono tuttavia recuperati qualora il beneficiario possa dimostrare che la differenza non è ad esso imputabile a titolo di dolo o colpa.

3. Le inadempienze degli impegni sottoscritti, non soggette ai paragrafi 1 e 2, sono sanzionate quanto meno pecunariamente dagli Stati membri, salvo che siano dovute a forza maggiore o ad altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario. In caso di irregolarità gravi relative agli obblighi derivanti da tali impegni e in particolare quando vi siano intenzioni fraudolente da parte del beneficiario o dei suoi aventi causa, non viene versato alcun aiuto per il periodo cui si riferisce l'impegno di estensivizzazione, salva ogni opportuna sanzione supplementare. •

3) È aggiunto il seguente articolo 16 bis

*• Articolo 16 bis*

In caso di riscossione indebita dell'aiuto, l'importo in questione deve essere rimborsato, maggiorato di un interesse calcolato in funzione dell'intervallo trascorso tra il versamento dell'aiuto e il suo rimborso da parte del beneficiario. Il tasso d'interesse è almeno uguale al tasso letterario interbancario vigente l'ultimo giorno lavorativo del mese durante il quale l'importo dell'aiuto è stato versato al beneficiario, maggiorato del 2 %. •

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.